



Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

CIRCOLARE

A tutti gli Archivi di Stato

Alle Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche

Alle Soprintendenze archivistiche

Alla Soprintendenza archivistica e
bibliografica della Liguria-Archivio di
Stato di Genova

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
Dott.ssa Valentina Gemignani

Al Capo del Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale – DiT
Dott. Luigi La Rocca

Class. 34.34.31/32 All. 1

Oggetto: Canone per il deposito di archivi storici di enti pubblici presso gli Archivi di Stato.

Come è noto, l'art. 44, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* prevede che *"I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti..."*. Con la Circolare n. 4 dell'11 maggio 2006, questa Direzione generale aveva già introdotto un canone per il deposito di archivi storici di enti pubblici territoriali presso gli Archivi di Stato; l'importo previsto era di € 10,50 per metro lineare annuo, determinato a seguito di un'indagine di mercato e sottoposto all'approvazione del Comitato di settore per i beni archivistici nella seduta del 19 aprile 2005.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. 06 6723 6837/6930/6885
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Considerando che sono trascorsi vent'anni dall'adozione di tale tariffa, questa Direzione generale, ottenuto anche il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico nella seduta dell'12 novembre 2025, ha ritenuto opportuno procedere ad un adeguamento del canone, elevando la tariffa a **€ 14,65 per metro lineare annuo**, con un incremento corrispondente al solo adeguamento ISTAT.

Considerato che il sopra menzionato articolo 44, comma 5, del d.lgs. 42/2004 si riferisce a beni culturali appartenenti ad enti pubblici, si ritiene che tale tariffa debba essere applicata ai depositi effettuati da tutti gli enti pubblici, sia territoriali che non territoriali.

Nel caso di deposito da parte di Comuni, rimane valido quanto indicato dalla Circolare del 2006, nella quale si lasciava alla valutazione dei singoli Archivi *“la possibilità di concordare con gli enti depositanti, qualora se ne ravvisi l'opportunità, compensazioni con tributi o altre tasse dovute (è il caso della tassa per i rifiuti urbani), che possano essere eventualmente scomputate dal canone previsto”*.

Tale possibilità non può che essere conseguente ad una previa esatta determinazione degli importi dovuti dall'ente pubblico, a cui, quindi, dovranno corrispondere le eventuali compensazioni.

Si ribadisce anche in questa sede quanto già precisato nel 2005 dal Comitato di settore per i beni archivistici durante le valutazioni sulla determinazione del canone per il deposito: tali tariffe sono da intendersi solo come un rimborso forfettario di spese sostenute per la gestione degli archivi in deposito e non come canoni di locazione o corrispettivi per prestazione di servizi, anche attesa la modestia degli importi indicati.

Inoltre, si richiede a tutti gli Archivi di Stato di provvedere ad una ricognizione dei depositi ex articolo 44, comma 5, e di verificare che gli stessi non ricadano nelle condizioni previste dall'articolo 41, comma 4, per gli enti pubblici estinti. In tal caso codesti Archivi di Stato dovranno procedere all'aggiornamento e all'inserimento nel registro inventariale di detti archivi, indicandone il corretto titolo di acquisizione, ovvero “versamento”.

Per la stipula di nuove Convenzioni di deposito o per procedere al rinnovo di Convenzioni già in essere, si chiede a codesti Archivi di Stato di impiegare unicamente il modello di Convenzione allegato alla presente (All. 1), che tiene conto delle nuove tariffe per il canone di deposito. La bozza di Convenzione dovrà essere concordata con l'ente depositante da codesti Archivi di Stato e trasmessa alla Soprintendenza competente per territorio, che, verificata la correttezza della stessa, provvederà al successivo invio a questa Direzione generale per l'autorizzazione al deposito.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Tarasco

en/SM



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. 06 6723 6837/6930/6885
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it